

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

A. CARDARELLI - NAPOLI

DALLE ORE 24.00 DEL 01.06.2019 - 01.06.2022

LOTTO II

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

FURTO / PORTAVALORI

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art.1898 del Codice Civile.

Alienazione

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi. Nel caso di Enti Pubblici l'attività istituzionale prevista dalla Legge.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e rimunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Avviso di sinistro

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società in seguito al sinistro.

Azienda

È il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art.2555 del Codice Civile).

Bene/Ente assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Buona fede

Convinzione di pensare o agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

Capitale Assicurato

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contraente

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. CARDARELLI"

Contratto di Assicurazione

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche Enti Assicurati.

Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Danno

Consiste nella differenza fra il valore che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Denuncia di sinistro

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

Durata dell'assicurazione

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

Enti all'aperto

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, tappezzeria, tinteggiature e moquette nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi, alberi d'alto fusto, affreschi, mosaici, statue.

Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art.2043 del Codice Civile).

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Furto

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art.624 del Codice Civile).

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es.locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare/Contenuto

Contenuto in genere comprese attrezzature, macchinari arredamento e merci con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati
- dei veicolo iscritti al PRA

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

FURTO

ART.1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera, salvo il caso in cui l'autore del furto sia venuto in possesso di chiavi autentiche in modo fraudolento.
- b) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 2- ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi:
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) indiretti.
- e) da furto di medicinali in genere e sostanze stupefacenti (da eliminare in caso di adesione alle varianti previste dall'Offerta Tecnica)

ART. 3- FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

ART. 4- SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito, in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

ART. 5- TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

ART. 6- DURATA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha durata di anni tre, a decorrere dalle ore 24 del 01 giugno 2019 fino alle ore 24 del 01 giugno 2022 e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente; in caso contrario cesserà ad ogni effetto alle ore 24 del senza obbligo di disdetta tra le parti.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di richiedere la proroga del contratto alle medesime condizioni economico /normative per 90 (novanta) giorni dopo la scadenza del 01 giugno 2022 se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a produrre la relativa appendice di proroga, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il contratto si risolverà di diritto, qualora sopraggiungesse l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei servizi assicurativi a seguito dell'espletamento di gara unica regionale e/o su area vasta, ovvero per sopravvenuta disposizione regionale e/o di <u>SO.RE.SA</u> SpA, anche nell'ambito di autofinanziamento del rischio.

ART. 7- PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto.

Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto.

ART. 8- RECESSO IN CASO DI SINISTROSITÀ

In considerazione del verificarsi di una pluralità di sinistri tali da aggravare il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dallo assicuratore al momento della aggiudicazione, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato, l'assicuratore potrà manifestare la propria volontà di recedere dal contratto, resta inteso che in tal caso l'eventuale recesso avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione del recesso.

ART.9- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando la Direzione Funzionale Attività Amministrative Generali, del Contraente, ne ha avuto formale conoscenza mediante l'apposizione del proprio timbro di protocollo. Nei casi previsti è obbligato a farne anche denuncia alle Autorità competenti. Deve inoltre:

- a) trasmettere ogni ulteriore notizia gli pervenisse ai fini della determinazione delle circostanze in cui il sinistro è avvenuto e della quantificazione del danno, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità (se previsto);
- b) mettere a disposizione tutti i documenti che gli possano essere ragionevolmente richiesti ed atti a dimostrare la realtà, l'entità ed il dettaglio dei danni;
- Denunciare tempestivamente la sottoscrizione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la procedura di ammortamento;
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- e) Fare quanto possibile per ridurre i danni e seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere anche in sede penale.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro,anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

ART.10- ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART.11- PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente,con apposito atto unico

I due Periti devono nominare un Terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART.12- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART.13- RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta però inteso che le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo saranno, con effetto immediato, reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. L'assicurato si impegna a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice da parte della Società.

Tale reintegro non potrà comunque superare il doppio delle somme assicurate nel corso di una intera annualità di polizza.

ART.14- TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci:
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 15- COASSICURAZIONE (ove applicabile)

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte ed alla Compagnia Delegataria.

Fermo restando l'obbligo di copertura del 100% del rischio, la Compagnia Delegataria si obbliga a sottoscrivere quota di partecipazione al rischio non inferiore al 60% del totale mentre ciascuna Coassicuratrice non potrà assumere quota inferiore al 20%.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richiede una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo o comunque dopo la firma della Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

ART.16- ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, la Società, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza e non coperto dalle altre, risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla presente polizza.

Per quanto invece coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.17- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 lett.b (Esclusioni).

ART.18- RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in consequenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 19 - COMUNICAZIONI TRA ENTE E COMPAGNIA AGGIUDICATARIA

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta od alla formale citazione in giudizio, devono essere effettuate per iscritto e trasmettersi, alla Compagnia aggiudicataria che sarà, in caso di Coassicurazione, designata Delegataria e viceversa. Nel caso in cui risulti aggiudicataria una Associazione Temporanea tra Imprese le comunicazioni saranno inviate alla Mandataria della stessa e viceversa. Le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma.

ART. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/201

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
- **b)** Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonchè dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI

Art. 21 SCIPPO

L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nel limite della somma assicurata.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 500,00#.

Art. 22 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornate nella quale è avvenuto

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 1.000.00= e con massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di € 5.000,00=.

Art. 23 RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 1.000,00#.

Art. 24 ESTORSIONE

L'assicurazione è estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'Assicurato oppure suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri. La garanzia è operante con una franchigia fissa di € 1.000,00#

Art. 25 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI BENI ASSICURATI

S'intendono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati e/o loro parti.

Art. 26 DANNI AI LOCALI

L'assicurazione copre, nel limite della somma assicurata, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli impianti, ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento per sinistro pari ad € 15.000,00=.

Art. 27 DANNI AI LOCALI – SPESE DI RESTAURO

Sono indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico. Per tale estensione di garanzia, in nessun caso, la Società risarcirà importo superiore ad € 15.000,00= (quindicimila).

Art. 28 COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

TIPO A)

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 150mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore a 400 cmq.

TIPO B)

 Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Art. 30 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

- 1. quando un sinistro avviene mediante violazione di difese conformi al Tipo A) non si applicherà alcun scoperto né alcuna franchigia.
- 2. quando un sinistro avviene con violazione di difese conformi al Tipo B) si applicherà uno scoperto del 20%
- qualora, invece, non venisse riscontrata totale rispondenza dei congegni di chiusura come sopra descritti ai punti A) o B) o qualora non venissero attivati i congegni di chiusura sopra previsti, il danno sarà indennizzato previa una detrazione 30%

Art. 31 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. 1 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi:
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 32 ONORARIO PERITI E CONSULENTI

La società risarcirà, le spese e/o onorari di competenza del perito (o consulente) che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina Terzo perito.

Resta comunque confermato che la Società non pagherà a tale titolo somma superiore al 5% dell'indennizzo spettante a termini di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00# per sinistro ed Euro 10.000,00 per anno assicurativo.

Art. 33 SOMMA ASSICURATA

Sopra materiali scientifici e didattici, codici ed incunaboli, arredamento, opere ed oggetti d'arte od aventi valore storico, quadri, tappeti ed arazzi, macchinari ed attrezzature d'ufficio, macchinari ed attrezzature medicali od elettromedicali, macchinari ed attrezzature didattiche e scientifiche, libri e pubblicazioni in genere anche aventi particolare valore o pregio storico, materiale anche sanitario, merce d'uso e consumo, (escluso medicinali e stupefacenti) e quant'altro pertinente all'attività istituzionale, null'altro escluso né eccettuato, il tutto contenuto all'interno delle Strutture, Uffici, Istituti, Reparti, Dipartimenti, Centri, Laboratori, e qualsiasi altra dipendenza di proprietà e/o a qualunque titolo in uso all'A.O. Cardarelli anche se ubicati all'esterno.

Si assicurano € 400.000,00= nella forma "a primo rischio assoluto"

Con il limite di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo relativamente a danaro, carte valori, titoli di credito in genere, tickets sanitari esclusivamente riposti in casseforti e/o armadi corazzati.

OPZIONE A) Con il limite di € 15.000,00 per sinistro e 30.000,00 per anno assicurativo per sostanze medicinali e stupefacenti.

OPZIONE B) Con il limite di € 25.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno assicurativo per sostanze medicinali e stupefacenti

Conteggio del Premio

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma assicurata sotto riportata, del tasso per mille imponibili sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Sulla base di quanto precede il premio viene calcolato come di seguito riportato:

Somma assicurata	Tasso imponibile ‰
€ 400.000,00#	

Spazio lasciato intenzionalmente bianco

SEZIONE - PORTAVALORI

L'assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra due pure nominate.

Si assicurano – denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina,

commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, che si svolge entro i confini della Provincia di Napoli, detengono i valori stessi:

- 1) Portavalori Sig. xxxxxxxxx fino alla concorrenza di € 15.000,00=
- 2) Portavalori Sig. yyyyyyyy fino alla concorrenza di € 15.000,00=

La persona sopra nominata, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Società, può essere sostituita soltanto con una di quelle in seguito rispettivamente designate a farne le veci:

Sostituto di 1) Sig. zzzzzzzzzzzzzz fino alla concorrenza di € 15.000,00=

Sostituto di 2) Sig. wwwwwwwwww fino alla concorrenza di € 15.000,00=

Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra.

Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso:
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori,fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia "portavalori" prestata, con il massimo di € 3.000,00= come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capomacchina ed autisti, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.

La garanzia ha inizio dal momento in cui il portavalori prende in consegna i valori affidatigli e termina all'atto della consegna al destinatario e fino al rilascio di documento comprovante l'avvenuta consegna ove previsto.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 7,00 e le ore 18.00.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse dalla stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

L'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore non dovranno avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite e dovranno essere di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

GARANZIE-SOMME-ASSICURATE

GARANZIE	SOMME ASSICURATE	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Furto	€ 400.000,00#	Vedi mezzi di chiusura
Scippo	idem	€ 500,00=
Furto con destrezza	€ 5.000,00 PER SINISTRO ED ANNO	€ 1.000,00=
Rapina	idem	€ 1.000,00=
Guasti ai beni assicurati	S.A.	/
Danni ai locali	€ 50.000,00=	/
Danni ai locali spese di	€ 50.000,00=	/
restauro		
Portavalori	€ 15.000,00=	20%
Onorario periti		/
	€ 5% indennizzo con max € 10.000,00= per sinistro e per	
	anno	

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE